



FERIE NON GODUTE DEL 2017

SANZIONI E VERSAMENTO CONTRIBUTI SUL RESIDUO AL 30 GIUGNO 2019

L'art. 10 del D.Lgs. n. 66/2003 stabilisce che, fermo restando il principio secondo cui il momento di godimento delle ferie è stabilito dal datore di lavoro, tenuto conto delle esigenze dell'impresa e degli interessi del lavoratore, il prestatore di lavoro ha diritto ad un **periodo annuale di ferie** retribuite non inferiore a **quattro settimane**. Tale periodo, salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva, **va goduto:**

- **per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell'anno di maturazione e,**
- **per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione.**

Ne consegue che, salvo diverse indicazioni della contrattazione collettiva, **il 30 giugno 2019** costituisce il termine ultimo entro cui devono essere fruite le **ferie residue del 2017**.

La violazione di tale disposizione è punita con la sanzione amministrativa da 120,00 euro a 720,00 euro. Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero si è verificata in almeno due anni, la sanzione amministrativa è da 480 a 1.800 euro. Se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori ovvero si è verificata in almeno quattro anni, la sanzione amministrativa è da 960 a 5.400 euro e non è ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta. L'importo delle predette sanzioni è stato recentemente aumentato del 20% per effetto della previsione contenuta nell'art. 1, comma 445, lettera d), della Legge n. 145/2018 (Legge di Bilancio per l'anno 2019). Inoltre, secondo la successiva lettera e) del citato comma 445, tale maggiorazione (20%) è raddoppiata qualora, nei tre anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni amministrative o penali per i medesimi illeciti (si veda anche la circolare n. 2/2019 dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro).

Si ricorda, inoltre, che, salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva, il termine del 30 giugno 2019 coincide anche con il termine per l'adempimento dell'obbligazione contributiva **sulla retribuzione relativa alle ferie maturate nel corso del 2017 e non godute entro il 30 giugno 2019**. Pertanto, i datori di lavoro sono tenuti a sommare alla retribuzione imponibile del mese successivo a quello di scadenza del termine previsto dalla legge (18 mesi dalla fine del periodo di maturazione), o dalla contrattazione collettiva, anche la retribuzione relativa alle ferie maturate nel 2017 e non godute entro il 30 giugno 2019.

ASCOM SERVIZI GORIZIA CENTRO DI ASSISTENZA FISCALE - C.A.F. SRL



CONFCOMMERCIO

IMPRESE PER L'ITALIA

ASCOM GORIZIA

Si prega le aziende con importanti residui di ferie di prendere contatto con il Servizio Paghe, anche per le possibili implicazioni di natura contributiva.

Il periodo minimo di quattro settimane di ferie non può essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro.

Si invitano pertanto le Aziende ad organizzare i tempi di lavoro del proprio organico in modo da permettere la corretta fruizione del congedo feriale spettante ai dipendenti e da non incorrere in possibili sanzioni amministrative nonché in richieste risarcitorie da parte dei lavoratori subordinati privati del loro periodo feriale annuale.

Gorizia, 09 Maggio 2019

ASCOM SERVIZI GORIZIA C.A.F. SRL
Il Responsabile del Servizio Paghe
C.d.L. Davide Buco